

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nell'aggiornamento dei rilievi esistenti, da convertire in modalità BIM, nella verifica della vulnerabilità sismica dei fabbricati, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale, agronomica e sulle strutture esistenti, oltre lo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi sul complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma STA.VE.CO", sito in Bologna – Viale Panzacchi n.10 (scheda BOD0040) da destinare a Nuova Cittadella della Giustizia

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 11/02/2019)

Domanda n.1:

In merito a quanto indicato nel punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara, si chiede se il "Professionista tecnico responsabile delle indagini ambientali, agronomiche e vegetazionali" possa essere anche un laureato in Scienze Geologiche abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale ed in regola con i crediti formativi. Infatti, come si evince dallo schema di parcella allegato alla documentazione di gara, le attività di indagine ambientale (importo 67.840,01 €) sono relative esclusivamente alla verifica di qualità della matrice suolo, sottosuolo e acque sotterranee di palese competenza di un professionista Geologo, come d'altronde indicato anche al punto 9.6 del Capitolato Tecnico Prestazionale, nel quale si definisce che "le analisi ambientali di cui al punto 9.2 sono finalizzate all'eventuale del sito quale "inquinato"... e saranno finalizzate ad approfondire la natura dei terreni dal punto di vista geologico-geotecnico"

Risposta:

Si conferma precisando che il Geologo è già figura richiesta nella Struttura Operativa Minima di cui al citato punto 7.1.2 e che – qualora in possesso delle opportune conoscenze e competenze – un componente può rivestire più ruoli all'interno della struttura stessa, ferma restando la responsabilità della prestazione professionale in capo al soggetto che la esegue;

Domanda n.2:

si chiede conferma della possibilità di poter utilizzare per la comprova dei requisiti di cui alla lettera f) e g) del punto 7.3 del disciplinare prestazioni svolte per categorie/ID Opere con grado di complessità superiore per la categoria S.04, ovvero di poter utilizzare prestazioni rese per categoria S.03-S.05-S.06, come previsto dalle linee guida ANAC

Risposta:

Si conferma.

Domanda n.3:

con riferimento all'ARTICOLO 7.3 g) del disciplinare di gara l'importo minimo dei servizi richiesto è stato calcolato applicando un coefficiente pari a 0,9 e non 0,6 come indicato. Qual è l'importo corretto da prendere in considerazione?

Risposta:

Si conferma che il coefficiente adottato è 0,6, è stata comunque disposta la rettifica del Disciplinare di Gara con la proroga dei termini per la procedura in corso.

Domanda n.4:

il Disciplinare richiede la presentazione dell'allegato 9.6 sia all'art. 15 "Contenuto della Busta A" che all'art. 16 "Contenuto della Busta B".

Il campo per l'inserimento del documento è presente a portale solo nella Busta B.

è corretto? Si tratta di una tabella di sintesi dei requisiti di partecipazione.

Va inserito solo nella Busta B o anche nella Busta A in "altro allegato"?

Risposta:

L'allegato 9.6 va inserito nella busta A – il problema tecnico sul portale è stato risolto;

Domanda n.5:

Con riferimento ai requisiti di cui al PUNTO 7.3. f) e g) del DISCIPLINARE DI GARA si chiede se sia possibile utilizzare le categorie P.01 e P.02 per soddisfare i requisiti relativi alla categoria P.03 in considerazione del fatto che presentano lo stesso grado di complessità

Risposta:

Si conferma in quanto i tre ID indicati appartengono alla stessa categoria e presentano il medesimo grado di difficoltà (0,85);

Domanda n.6:

In merito al professionista n.7 della Struttura Operativa Minima (pg.13 del Disciplinare), si chiede di confermare che il titolo di studio sia l'unico requisito di idoneità necessario; e che un'adeguata e significativa esperienza nel ruolo (comprovata dal CV) sia considerata equivalente a "specializzazione post lauream, dottorato o master" che sono citati tra i criteri di valutazione a pag.37.

Risposta:

Si conferma specificando che il titolo di studio è requisito necessario alla partecipazione all'interno della Struttura Operativa Minima, e che gli ulteriori titoli specifici inerenti l'oggetto della prestazione avranno carattere premiale nella valutazione delle competenze tecniche (Criterio b.5);

Domanda n.7:

Considerato che in passato non tutti i servizi su edifici vincolati venivano classificati in le ma in Id, si chiede se è possibile equiparare un servizio in categoria Id su un edificio di interesse storico soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004 alla E.22.

Risposta:

Si conferma: nella legge 143/1949 tra le categorie d) ed e) di cui all'art.14 non vi era discriminazione in ragione della presenza o meno del vincolo, mentre nella tabella Z-1 allegata al DM 17/06/2016, l'enunciazione delle categorie E.21 ed E.22 è la medesima, con unico discriminante della presenza del vincolo per la E.22, giustificandone quindi il maggiore grado di complessità. Resta fermo che l'immobile oggetto del servizio dovrà risultare incolato alla data di esecuzione dello stesso;

Domanda n.8:

cortesemente si chiede se, in caso di partecipazione da parte di un costituendo RTP, sia sufficiente l'iscrizione al portale della sola mandataria (che poi caricherà tutta la documentazione) oppure se è necessaria l'iscrizione da parte di tutti gli operatori economici.

Risposta:

Si conferma che in caso di RTP sia la sola Mandataria a dover risultare iscritta al portale per poter procedere al caricamento della documentazione per conto dell'intero raggruppamento;

Domanda n.9:

Con riferimento ai requisiti di cui al PUNTO 7.3. f) e g) del DISCIPLINARE DI GARA si chiede se in caso di raggruppamento orizzontale vi sia una percentuale minima di possesso dei requisiti da parte delle mandanti.

Si chiede inoltre se costituisca motivo ostativo alla partecipazione l'aver svolto l'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione di immobili pubblici siti nel comune di Bologna (puy-bo) tra i quali l'ex caserma STA.VE.CO.

Risposta:

Quesito 1:

per le mandanti non è richiesto alcun requisito minimo

Quesito 2:



Nessun motivo ostativo si rileva per la partecipazione alla gara in relazione alle attività già svolte sullo stesso sito;

Domanda n.10:

Buongiorno, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla gara in oggetto:

- analizzando il bando non c'è nessuna indicazione relativamente allo studio delle componenti vegetali e del verde anche se a pag. 18 del capitolato tecnico prestazionale risulta destinato un importo per gli spazi esterni di € 15.840.000.

Guardando la tabella 1 del disciplinare si evince che tale importo è stato calcolato nella categoria E22, (relazione archeologica e rilievo piano altimetrico delle aree libere, indagine agronomica e vegetazionale e rilievo multidisciplinare) e non nella categoria P03. Si capisce tale scelta per quanto riguarda il rilievo multidisciplinare relativo alla parte architettonica, mentre non appare congruo per tutta la parte relativa alle aree libere, vegetazionali etc. è possibile rivedere tale impostazione?

- La richiesta per i requisiti di capacità tecnica e professionale relativi all'importo dei servizi e non all'importo lavori appare lesivo del principio della partecipazione del maggior numero di operatori economici, dato che spesso, a fronte di importi lavori considerevoli, l'importo corrisposto per il servizio è spesso frutto di sconti importanti: è possibile rivedere tale impostazione?

Risposta:

Quesito 1:

E' stata disposta la rettifica del Disciplinare di Gara con la rideterminazione del corrispettivo della prestazione per il rilievo vegetazionale con la proroga dei termini per la procedura in corso.

Quesito 2:

L'importo lavori e l'importo servizi sono normalmente determinati l'uno in funzione dell'altro attraverso i cosiddetti *parametri* o *coefficienti* che prescindono dalla capacità di sconto che ogni singolo concorrente, sulla base di proprie valutazioni, è disposto a praticare tanto per i lavori quanto per i servizi.

Domanda n.11:

Si chiede il seguente chiarimento:

1- requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3: l'importo qualificante dei servizi indicato in tabella è inteso come importo lavori/opere per categoria o come importo del corrispettivo?

2-Nel caso in cui sia inteso come importo del corrispettivo, in caso si posseggano fatturazione per servizi onnicomprensivi di progettazione architettonica e strutturale afferenti ad unico contratto, che non riporta distinzioni per categoria, è corretto imputare una percentuale di fatturazione in ciascuna categoria, avendo come riferimento le tariffe?

Risposta:

Quesito 1:

Gli importi da confrontare per il requisito 7.3 sono quelli dei corrispettivi dei servizi eseguiti;

Quesito 2:

Qualora non siano scorporati gli importi nel caso di servizi con pluralità di prestazioni queste possono essere autocertificate dal Concorrente sulla base delle percentuali rilevabili da documenti di appalto quali Computi Metrici Estimativi e/o Contabilità Lavori. (che egli dovrà fornire in fase di comprova dei requisiti)

Domanda n.12:

in riferimento al cap. 7.3 del disciplinare di gara, siete certi che "l'importo qualificante servizi" è la parcella del professionista e non l'importo delle opere?

Risposta:

vedi risposta domanda n. 11



Domanda n.13:

Con riferimento ai documenti di gara, viene definito che gli elementi in amianto saranno rimossi dal cantiere prima dell'inizio delle indagini, invece nello schema dei documenti di output per le analisi ambientali viene menzionato, al punto 4, "Relazione con individuazione di elementi contenenti amianto"

In particolare vorremmo capire cosa si intenda come individuazione di elementi in amianto, visto che tali elementi dovrebbero essere già stati rimossi quando andremo a fare le indagini.

Risposta:

L'Agenzia del Demanio ha già esperito negli anni precedenti una serie di affidamenti per la rimozione delle coperture in amianto esistenti. Tuttavia, vista la vastità del complesso, potrebbero trovarsi ancora in situ elementi contenenti amianto. Viene richiesto all'aggiudicatario – quindi - nell'ambito della campagna di rilievo ed indagini ambientali, che gli elementi contenenti amianto, eventualmente individuati, vengano censiti ai fini della rimozione.

Domanda n.14:

in merito alla gara in oggetto, si chiede se un componente del raggruppamento, un libero professionista non in possesso di firma digitale possa firmare i documenti con firma autografa ed allegare il documento d'identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 e 3 del DPR n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005

Risposta:

Si conferma la possibilità della firma autografa con allegato documento di identità

La possibilità di chiedere chiarimenti è terminata il giorno 11/02/2019, i quesiti posti successivamente non verranno riscontrati.

II RUP
Arch. Silvano Arcamone

